

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 settembre 2019, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 settembre 2019, dove ha acquisito il n. 463 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 ottobre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 gennaio 2020, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, al Capo I ha stabilito nuove disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.

In particolare, con l'articolo 1 sono state apportate modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, avente ad oggetto “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, finalizzate principalmente a dare concreta attuazione al passaggio delle competenze delle funzioni in materia di pesca dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione Veneto.

A seguito di tali modifiche, la definizione delle misure minime di cattura delle specie ittiche trova collocazione sia all'interno della stessa legge regionale n. 19/1998, nell'ambito dell'articolo 13, sia nel regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””. Tale duplicità delle fonti normative sul tema specifico delle misure minime di cattura delle specie ittiche può comportare rischi di confusione e incertezza sia per i cittadini che praticano le attività di pesca amatoriale, sportiva o professionale sia per gli operatori degli organi di vigilanza. Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 13 della legge regionale n. 19/1998 demandando la definizione delle lunghezze minime delle specie ittiche per esercitare la pesca esclusivamente al regolamento regionale, così come già previsto dall'articolo 7, comma 1, della stessa legge regionale n. 19/1998.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di proibizione della pesca, in considerazione delle esigenze di tutela delle specie di fauna ittica di interesse conservazionistico e alieutico, si propone il mantenimento dei periodi di divieto di cui all'articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 19/1998, integrando l'articolo con un ulteriore elenco di specie per le quali il prelievo è sempre vietato, definito dalla stessa legge regionale n. 19/1998 mediante l'introduzione di un nuovo comma 1 bis all'articolo 14. Tale elenco coincide con l'elenco di specie protette già definito dall'articolo 29, commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 6/2018.

Si propone, inoltre, la modifica dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 19/1998 al fine di demandare al regolamento regionale la possibilità di disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 14, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico e alieutico.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative in materia di pesca, l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ha disposto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, prevedendo la delega ai Comuni delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio. L'articolo 3 della stessa legge regionale n. 10/1977 stabilisce che, al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'articolo 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno. In applicazione della legge regionale n. 10/1977, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2018, le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono incassate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia fino alla data di riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di pesca e saranno poi introitate dai Comuni successivamente a tale data.

L'attuale formulazione del comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale n. 19/1998, così come modificato dalla legge regionale n. 30/2018 ("La Giunta regionale è tenuta ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza") risulta pertanto illogica e contrastante con le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1977, il quale prevede che le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono acquisite dai Comuni che esercitano la funzione delegata. In relazione a quanto osservato, si propone l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale n. 19/1998, così come modificato con legge regionale n. 30/2018, in quanto in contrasto con quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge regionale n. 30/2018 e con l'articolo 3 della legge regionale n. 10/1977.

Si è ritenuto, infine, di apportare una modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 19/1998, al fine di consentire, come eccezione ai limiti posti dalla stessa norma, l'utilizzo dell'esca viva per la pesca praticata nelle acque del fiume Po e del Canal Bianco (Rovigo), presso le quali, negli ultimi anni, si è sviluppata la pesca sportiva di specie alloctone come il pesce Siluro.

Le suddette proposte non comportano alcuna variazione di entrata o di spesa nel bilancio regionale.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 16 ottobre 2019 ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge n. 463 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare, con modifiche rispetto al testo originario.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta Lega Nord Padania (Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera), Centro destra Veneto - Autonomia e libertà (Stefano Casali). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Graziano Azzalin), Civica per il Veneto (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

1. 7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. *Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1.*

[2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalla Giunta regionale per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.]

[2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalla Giunta regionale, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.]

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- [g] Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- [h] Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.]

1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- a) Barbo canino (Barbus caninus);*
- b) Barbo comune (Barbus plebejus);*
- c) Scazzone (Cottus gobio);*
- d) Lasca (Chondrostoma genei);*
- e) Savetta (Chondrostoma soetta);*
- f) Pigo (Rutilus pigus);*
- g) Cheppia (Alosa fallax);*
- h) Gobione (Gobio gobio);*
- i) Spinarello (Gasterosteus aculeatus);*
- j) Ghiozzo padano (Padagogobius martensii);*
- k) Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);*
- l) Cobite comune (Cobitis taenia);*
- m) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);*
- n) Nono (Aphanius fasciatus);*
- o) Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);*
- p) Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);*
- q) Storione cobice (Acipenser naccarii);*
- r) Storione comune (Acipenser sturio);*
- s) Storione ladano (Huso huso);*
- t) Lampreda padana (Lampetra zanandreae);*
- u) Lampreda marina (Petromyzon marinus);*
- v) Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus);*
- x) Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis);*
- y) Dattero di mare (Litophaga litophaga).”*

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. *Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.*

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, *dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza* del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, *dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza*, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

[10. La Giunta regionale è tenuta ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.]

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria